

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso con istanza ex art. 52 comma 2 c.p.a.

nell'interesse dei Sigg.ri

Cognome	Nome	C.F.	sede
CIUFFOLI	ELENA	CFFLNE95C44C573B	BOLOGNA
LELLI MAMI	FILIPPO	LLLFPP94A01C573T	BOLOGNA
LONGO	FEDERICA	LNGFRC95L69E506G	BOLOGNA
ROSSINI	MELISSA	RSSMSS92S69D458W	BOLOGNA
VELLUCCI	GIULIA	VLLGLI94H56H501V	BOLOGNA
MANZO	ALESSANDRA	MNZLSN93M52H501G	BOLOGNA
GIAMBENETTI	FEDERICA	GMBFRC91A53H501T	CAMERINO
BUONANNO	ROSAMARIA	BNNRMR86P53A509D	FEDERICO II
MARRUCCI	ALESSANDRA	MRRLSN95P42F839J	FEDERICO II
TATA	FRANCESCA	TTAFNC92A59A390Y	FEDERICO II
ARDIZZONE	FEDERICA ILARIA	RDZFRC94C42F209P	MESSINA
GALLO	GIACOMO MARIA	GLLGMM95S20I533I	MESSINA
PANZERA	CLAUDIA	PNZCLD95A47H224P	MESSINA
SINAGRA	UGO SALVATORE	SNGGLV95T22G273N	MESSINA
VITTIGLIO	ELENA	VTTLNE92M69G273P	MESSINA
SERRANO'	DOMENICA	SRRDNC94D66F112W	MESSINA
ARENA	PAOLA	RNAPLA95M48C351S	MESSINA
POGGESI	GINEVRA	PGGGVR92S43A564B	MESSINA
PACE	GIADA	PCAGDI95H47G273M	MESSINA
MINI'	NICOLETTA	MNINLT95C63G273Z	MESSINA
LAGAMBA	GIULIA	LGMGLI94T70D969O	MESSINA
BAGOLINI	CHIARA	BGLCHR94R48E514Z	MILANO STATALE
CANTALUPI	BEATRICE MARIA	CNTBRC95A62A940D	MILANO STATALE
CIUTI	SILVIA	CTISLV92P57F205B	MILANO STATALE
COLOMBO	IRENE ERMINIA	CLMRRM78M71E801O	MILANO STATALE
DESOGUS	DANIELE	DSGDNL92H20F205K	MILANO STATALE
FERLA	SABRINA	FRLSRN95L62M109R	MILANO STATALE
ORIFICI	CHIARA	RFCCHR94L65F704D	MILANO STATALE
SARTI DEPONTI	LARA ELISA	SRTLTS92P55L400L	MILANO STATALE
BALDASSA	ALESSIA	BLDLSS95C52C111Z	PADOVA
CATERINO	MARIANGELA	CTRMNG94B57A489Z	PADOVA
COROSANITI	SIMONE	CRSSMN90A10H501X	PARMA
BUCOSSÌ	MONICA	BCSMNC94M64F704H	PERUGIA
CATALANOTTO	ANTONIO	CTLNTN93R08G273O	PERUGIA
FANTOZZI	MARCO	FNTMRC93S10H5091Q	PERUGIA
LUZI	GIULIA	LZUGLI94H65E472U	PERUGIA
MAGGI	GIULIA	MGGGLI94L61L117R	PERUGIA
MANAUZZI	GIULIA	MNZGLI94D43E472K	PERUGIA
MANCINI	YLENIA	MNCYLN94E67C745O	PERUGIA
MAZZETTI	ANTONIO	MZZNTN93C22H501G	PERUGIA
ALBANESE	DENISE	LBNDNS94M43H501K	PERUGIA
BERTOLUCCI	ALICE	BRTLCA94S47F023Q	PISA

IANNUZZO	GIOVANNI	NNZGNN95E03F061T	PISA
MINIATI	MARGHERITA	MNTMGH93B57G713A	PISA
PARDI	ISA	PRDSIA94S66H501M	PISA
DEMURU	VERONICA	DMRVNC87M69B354H	SASSARI
PAZZAGLIA	ARIANNA	PZZRNN95L43H769L	TERAMO
CELSI	ELEONORA	CLSLNR92C59D969Z	TORINO
BILLE'	MARIALESSIA	BLLMLS93R61F158M	TORINO

Tutti rappresentati, difesi e meglio generalizzati per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mails santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it e pec avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Avvocato Michele Bonetti & Partners)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*,
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA**, in persona del Rettore *pro tempore*,
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**, in persona del Rettore *pro tempore*,
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA**, in persona del Rettore *pro tempore*,
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA**, in persona del Rettore *pro tempore*
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO**, in persona del Rettore *pro tempore*
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**, in persona del Rettore *pro tempore*
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**, in persona del Rettore *pro tempore*
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**, in persona del Rettore *pro tempore*
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA**, in persona del Rettore *pro tempore*
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI**, in persona del Rettore *pro tempore*
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO** , in persona del Rettore *pro tempore*

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Veterinaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo di Messina e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di **internografia**) e senza alcuna verifica delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa;

b1) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo di Messina si è determinato, in diffonità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014, a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive

di internografia e di consistenza, colore e grammatura non idonea a tenere nascoste le generalità dei candidati e soprattutto l'abbinamento dello stesso con il codice segreto;

b2) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonché della nota M.I.U.R. 2 aprile 2014 nella parte in cui ordina agli Atenei di far imbustare la scheda anagrafica dopo la compilazione nel "bustone" aperto senza alcuna garanzia che, dopo la consegna, la Commissione non possa accedere alle informazioni di abbinamento tra il codice segreto e il nome del candidato;

c) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

c1) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 216 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Veterinaria a.a. 2014/2015;

d) dei bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Veterinaria delle Università in epigrafe ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione;

e) dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20.

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE:

1. La prova di concorso e la violazione dell'anonimato (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26, 27 e 28; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

Il 9 aprile 2014 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Veterinaria per l'a.a. 2014/2015 e tutti i ricorrenti l'hanno svolta presso l'Ateneo di seguito indicato in tabella

TABELLA A

Cognome	Nome	sede	Facoltà	punti
CIUFFOLI	ELENA	BOLOGNA	VETERINARIA	28,60
LELLI MAMI	FILIPPO	BOLOGNA	VETERINARIA	
LONGO	FEDERICA	BOLOGNA	VETERINARIA	17,8

ROSSINI	MELISSA	BOLOGNA	VETERINARIA	NO
VELLUCCI	GIULIA	BOLOGNA	VETERINARIA	32,0
MANZO	ALESSANDRA	BOLOGNA	VETERINARIA	24,40
GIAMBENETTI	FEDERICA	CAMERINO	VETERINARIA	28
BUONANNO	ROSAMARIA	FEDERICO II	VETERINARIA	13,9
MARRUCCI	ALESSANDRA	FEDERICO II	VETERINARIA	15,6
TATA	FRANCESCA	FEDERICO II	VETERINARIA	16,4
ARDIZZONE	FEDERICA ILARIA	MESSINA	VETERINARIA	3,9
GALLO	GIACOMO MARIA	MESSINA	VETERINARIA	6,6
PANZERA	CLAUDIA	MESSINA	VETERINARIA	26,1
SINAGRA	UGO SALVATORE	MESSINA	VETERINARIA	18,6
VITTIGLIO	ELENA	MESSINA	VETERINARIA	6,5
SERRANO'	DOMENICA	MESSINA	VETERINARIA	9,8
ARENA	PAOLA	MESSINA	VETERINARIA	10,30
POGGESI	GINEVRA	MESSINA	VETERINARIA	20,60
PACE	GIADA	MESSINA	VETERINARIA	14,8
MINI'	NICOLETTA	MESSINA	VETERINARIA	4,8
LAGAMBA	GIULIA	MESSINA	VETERINARIA	23,60
BAGOLINI	CHIARA	MILANO STATALE	VETERINARIA	15,75
CANTALUPI	BEATRICE MARIA	MILANO STATALE	VETERINARIA	22,9
CIUTI	SILVIA	MILANO STATALE	VETERINARIA	26,7
COLOMBO	IRENE ERMINIA	MILANO STATALE	VETERINARIA	30,4
DESOGUS	DANIELE	MILANO STATALE	VETERINARIA	31,8
FERLA	SABRINA	MILANO STATALE	VETERINARIA	26,7
ORIFICI	CHIARA	MILANO STATALE	VETERINARIA	16
SARTI DEPONTI	LARA ELISA	MILANO STATALE	VETERINARIA	30,3
BALDASSA	ALESSIA	PADOVA	VETERINARIA	
CATERINO	MARIANGELA	PADOVA	VETERINARIA	8,00
COROSANITI	SIMONE	PARMA	VETERINARIA	36,40
BUCOSSI	MONICA	PERUGIA	VETERINARIA	20,70
CATALANOTTO	ANTONIO	PERUGIA	VETERINARIA	19,00
FANTOZZI	MARCO	PERUGIA	VETERINARIA	27,40
LUZI	GIULIA	PERUGIA	VETERINARIA	25,80
MAGGI	GIULIA	PERUGIA	VETERINARIA	30,40
MANAUZZI	GIULIA	PERUGIA	VETERINARIA	19,60
MANCINI	YLENIA	PERUGIA	VETERINARIA	24,50
MAZZETTI	ANTONIO	PERUGIA	VETERINARIA	31,60
ALBANESE	DENISE	PERUGIA	VETERINARIA	13,9
BERTOLUCCI	ALICE	PISA	VETERINARIA	14,50
IANNUZZO	GIOVANNI	PISA	VETERINARIA	
MINIATI	MARGHERITA	PISA	VETERINARIA	8,20
PARDI	ISA	PISA	VETERINARIA	28,60
DEMURU	VERONICA	SASSARI	VETERINARIA	12,9

PAZZAGLIA	ARIANNA	TERAMO	VETERINARIA	22
CELSI	ELEONORA	TORINO	VETERINARIA	37,1
BILLE'	MARIALESSIA	TORINO	VETERINARIA	26,7

Il 24 giugno 2014, dopo anni di contenzioso, anche codesto On.le Tribunale ha ammesso la rilevanza del vizio accogliendo il ricorso che in fase cautelare era stato rigettato (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681 nel cui contenzioso si era ottenuta la riforma del rigetto cautelare in Consiglio di Stato, ord. n. 1895/13).

E ciò è successivamente avvenuto anche in sede cautelare richiamando la decisione dell'Adunanza Plenaria e la decisione del Consiglio di Stato sul risarcimento in forma specifica.

“Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013; ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell’ammissione al corso” (Sez. III bis, 4 luglio 2014, n. 3062).

Il codice alfanumerico presente sotto il codice a barre, nonostante l'imponente contenzioso generatosi, non è stato eliminato in difformità alle diverse raccomandazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (par. nn. 3672/11 e 4233/13), del C.G.A. (10 maggio 2013, n. 466) e dei T.A.R. (solo da ultimo T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396). Basterebbe l'eliminazione di tale codice, richiesto sin dal 2007 in tutte le sedi anche dall'U.D.U. e denunciato ogni anno da questa difesa, per essere certi che l'anonimato non potrebbe essere più leso.

Il codice a barre, infatti, è comunque leggibile (nel senso che dalla lettura ottica si evince proprio il codice segreto ivi impresso) con un qualsiasi *smartphone* dotato di un'applicazione gratuita per la lettura di tali codici che siamo abituati a vedere in tutti i supermarket. Cos'è, allora, che fa perseverare il MIUR in tale scelta? Perché dopo che il G.A. ha duramente stigmatizzato tale scelta si continua ad operare in maniera illegittima?

Nonostante i motivi di ricorso specificatamente accolti sul punto (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396, i cui appelli sono stati rigettati in fase cautelare da Cons. Stato, ord. 19 febbraio 2014, n. 729 e già prima in sede di appello su ordinanza motivata allo stesso modo 27 marzo 2013, n. 1140), inoltre, **il M.I.U.R. continua a non far verbalizzare le operazioni di correzione innanzi al CINECA** (cfr., da ultimo, proprio T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457).

3. La prova di concorso e l'impossibilità di avere certezza sulla paternità dei singoli compiti.

Alle violazioni ministeriali si accostano quelle consumatesi nei singoli Atenei ove, davvero come non mai, anche grazie ad una maturità ed un'attenzione sempre più alta da parte degli studenti, si assiste ad un catalogo sterminato di situazioni rilevanti nel presente procedimento gestito con la graduatoria unica.

A Tor Vergata, lo si vedrà in separato giudizio, vi sono frotte di candidati provenienti da ben identificate scuole di preparazione al test distanti migliaia di chilometri da Roma ma che grazie all'aria della Capitale riescono ad ottenere punteggi stellari. Punteggi identici (in tutte le sezioni di prova) di candidati con lo stesso cognome che dovrebbero stare in aule ben lontane e che, a meno di telepatia, non possono davvero aver totalizzato il medesimo risultato.

A Nord (Milano), Centro (La Sapienza) e Sud (Napoli Federico II) è stato violato l'anonimato gestendo la prova in aperto contrasto con le linee guida ministeriale.

In quei casi, a differenza del caso oggi all'esame, è documentale che la violazione sia avvenuta perché la Commissione ha dimostrato di non aver neanche letto le linee guida ministeriali.

Prova che davvero si continua a non comprendere come va condotto questo benedetto concorso.

Il M.I.U.R., senza mezzi termini, seguendo la linea tracciata da questa difesa (si noti l'espressione "è rimasto" che segna uno stacco netto rispetto al passato) aveva imposto agli Atenei ogni accorgimento per non consentire ai Commissari di vedere l'anagrafica e quindi il foglio contenente l'abbinamento tra nome e codice segreto.

È eliminato l'ordine di tenere la carta di identità sul banco e, anche alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula"*.

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

Proprio a riprova di quanto sopra abbiamo già dato atto che alcuni Atenei hanno scritto a verbale di usare metodi atti a *"garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato"* (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

A Napoli Federico II e altri Atenei, invece, sono stati i commissari a raccogliere le anagrafiche "libere" verificandone, quindi, il contenuto. A Milano, ancora, è verbalizzato che i commissari hanno imposto ai candidati di consegnare esibendo la carta di identità abbinando così il codice segreto presente sulla scheda risposte da annullare con le generalità del candidato.

Per quanto ci risulta dai verbali forniti dagli Atenei, inoltre, si è ommesso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato. Proprio per tale ragione, come di seguito verrà dimostrato, vi è la prova inconfutabile che tutti i partecipanti hanno potuto, sulla base del materiale fornito dalla Commissione, consegnare l'elaborato di altro soggetto ed a questi fare ottenere l'ammissione.

La collocazione in posizione non utile in graduatoria di parte ricorrente è palesemente illegittima e va annullata, unitamente agli ulteriori provvedimenti in epigrafe, in parte qua, per i seguenti

MOTIVI

Sull'interesse al ricorso in relazione ai singoli motivi:

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

L'interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza, più approfonditamente chiarita nella parte finale del presente ricorso, che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. Una prova svolta con tali illegittime modalità è, infatti, inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio di parte ricorrente come, invece, solo in conformità alla L.n. 264/99 potrà avvenire.

In particolare:

1) Con l'odierno ricorso si sviluppa un primo vizio di censura con il quale si contestano le modalità con le quali MIUR e Ateneo hanno ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza e tutela dell'anonimato;

2) con un secondo motivo si contesta la scelta dell'Ateneo di non consegnare agli studenti un supporto adesivo con le loro generalità al fine di evitare che questi indicassero dati altrui nella scheda anagrafica;

3-4) con le censure 3 e 4 si ricorre avverso la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione dei compiti dei ricorrenti e la mancata custodia degli stessi durante il lungo periodo di giacenza agli Atenei e al CINECA;

5) con il quinto motivo si è censurata la mancata approvazione degli atti di concorso;

6) con il sesto si è contestato l'intero test somministrato sulla base della considerazioni della Prof.ssa Monica Barni in relazione all'inidoneità dello stesso di essere un valido mezzo di selezione.

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233), così esprimendosi: *"E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate"*.

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i commissari non possono comunque abbinare al codice a barre se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

In camera di consiglio faremo vedere come grazie alla semplice eliminazione del codice verrebbe eliminato ogni rischio di anonimato senza alcuna conseguenza giacchè il codice a barre è leggibile con qualsiasi smartphone e riporta proprio il famigerato codice alfanumerico e solo ragioni oscure non l'hanno fatto sino a oggi eliminare.

Finalmente, dopo anni di contenzioso sul punto, anche codesto On.le T.A.R. ha aderito alla tesi di questa difesa con sentenza di merito.

"In particolare i ricorrenti assumono - senza smentite sul punto dalla difesa di parte resistente- che a ciascuno dei candidati è stato assegnato un diverso e specifico codice a barre, riprodotto sulla scheda anagrafica e sul questionario somministrato a ciascuno di essi.

Tale modus procedendi ha, a parere del Collegio, violato il principio dell'anonimato che deve presiedere allo svolgimento delle prove selettive, così come ai concorsi a pubblici impieghi.

Essa, infatti, consentiva -anche in astratto- che dal codice a barre specifico e personale di ciascuno dei candidati, segnato sulla scheda anagrafica del medesimo, si potesse risalire al questionario del medesimo candidato, che riportava tale codice a barre.

Tanto basta a determinare l'illegittimità dei provvedimenti che predisponavano siffatta modalità di svolgimento delle prove, nonchè degli atti conseguenti, e ciò anche a prescindere dalla concreta dimostrazione che, in effetti, ciò abbia condotto alle possibili distorsioni segnalate in ricorso" (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681).

In cartaceo, depositeremo le medesime schede di concorso del CAMPUS BIOMEDICO dalle quali si evince l'inesistenza del codice alfanumerico sotto quello a barre. Nessuna contestazione, difatti, è stata mossa da questa difesa a quella prova.

La richiesta dell'eliminazione del codice, si badi bene, non è un'invenzione di questa difesa o del Consiglio di Stato ma, sin dal 2007, era stata espressamente inoltrata al M.I.U.R. dall'**Alto Commissario anticorruzione che, a seguito dell'istruttoria sui fatti del 2007, ne raccomandava l'eliminazione.**

Anche codesta Sezione, alla prima camera di consiglio di luglio 2014, ha aderito alla censura *"Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013; ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso"* (Sez. III bis, 4 luglio 2014, n. 3062).

Per ciò solo il ricorso va accolto e parte ricorrente ammessa.

2. Sul modus operandi dei singoli Atenei e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.

2.1. TORINO e PERUGIA.

Gli Atenei, peraltro, preso atto dell'assoluta inadeguatezza delle indicazioni ministeriali, hanno provveduto (pare su suggerimento dello stesso MIUR), ad adottare dei (comunque inutili) correttivi.

Si censura, in dettaglio, il modus operandi dei singoli Atenei che, all'esito dell'accesso, hanno fornito copia dei verbali. Per gli altri ci si riserva di agire con motivi aggiunti.

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per usare le parole di uno degli Atenei l'obiettivo è *“garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato”* (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

Nella nota 2 aprile il M.I.U.R. scrive alle Università segnalando *“che a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/13 in tema di segretezza e anonimato nei pubblici concorsi, si sono rese necessarie delle **modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche**, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione”*.

Secondo il M.I.U.R., quindi, la criticità non è nell'esistenza del codice numerico (come sostiene il Commissario anticorruzione e il Consiglio di Stato) ma solo nella gestione dell'anagrafica.

Al punto 1 abbiamo già criticato tale scelta, qui ci soffermiamo su come l'Ateneo abbia agito e su come, di fatto, sia incappata in un nuovo eclatante vizio che lo stesso Ministero aveva voluto evitare dettando delle indicazioni assai stringenti (seppur originariamente viziate).

Esattamente come nel caso della Plenaria che ha scritto (*“incidentalmente, sembra significativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l'università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato”*) qui il M.I.U.R. ha cambiato la gestione del concorso ed ha *“raccomandato agli atenei di prestare particolare attenzione”*.

Ecco le novità rilevanti e decisive.

Lo scorso anno, al punto *“assegnazione posti a sedere”* era scritto *“il candidato inoltre deve essere invitato a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul bando in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento”*.

Tale onere non è imposto quest'anno.

Quest'anno, inoltre, a chiarire in maniera più forte quanto deve essere garantito l'anonimato, a pag. 2, si dispone che si proceda alla *“sostituzione della busta contenente il modulo risposte ove questa abbia segni di riconoscimento”*.

Lo scorso anno ciò non era previsto.

Inoltre, ed è questo l'elemento più rilevante, lo scorso anno si disponeva *“il responsabile d'aula invita i candidati a compilare prima la scheda anagrafica, a disporla accanto al documento di riconoscimento per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati”*.

Quest'anno cambia tutto.

“Il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova”.

E' la più evidente e clamorosa confessione di sempre.

La scheda anagrafica non va vista, né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.

Durante la prova, attraverso l'accorgimento ordinato dal M.I.U.R., tale risultato è, in effetti, ottenibile giacché i Commissari non sono in grado di verificare la concordanza di codici e dati anagrafici.

E' solo al momento della consegna, però, che una busta aperta non può, per sua stessa definizione, tutelare i dati ivi contenuti e che andrebbero tenuti inviolati ed inviolabili sino alla correzione.

Per un verso è confessato dall'Ateneo che l'anagrafica non può essere letta e svelata, per altro verso l'accorgimento usato si dimostra inidoneo. Ogni commissario, infatti, senza commettere alcuna infrazione perseguibile, avrebbe potuto in fase di consegna verificare il contenuto dell'anagrafica giacché quest'ultima si trovava in una busta aperta assieme al resto

del materiale che doveva rimanere nella disponibilità dell'Ateneo e non doveva essere trasportata al CINECA.

2.2. Dell'errore si avvede, seppur tardivamente, anche lo stesso Ministero.

Da quanto si apprende dal R.U.P. di uno degli Atenei coinvolti, sarebbe stato il M.I.U.R. stesso, in data **7 aprile 2014 (il giorno prima della prova), ad ordinare agli Atenei di imbustare la scheda anagrafica.**

Alla richiesta di questa difesa di fornire copia del provvedimento *“con il quale codesto Ateneo si sarebbe determinato per l'introduzione di una busta ove sigillare l'anagrafica in difformità rispetto a quanto previsto dalle linee guida MIUR trasmesseci”*, l'Ateneo ha risposto che **“tale determinazione è stata assunta su disposizione verbale della Dott.ssa Donatella Marsiglia che ha contattato il sottoscritto telefonicamente, sottolineando la necessità di utilizzare, per maggiore riservatezza, una busta bianca, formato A4”** (cfr. nota 17 giugno 2014, prot. n. 40601).

A Torino e Perugia, tuttavia, questa telefonata non è giunta e la scheda anagrafica è stata *“custodita”* in una *“busta aperta”*.

E ciò in maniera illegittima. È infatti un altro Ateneo che confessa l'inidoneità della *“scelta di questo Ateneo di utilizzare buste integre anziché le buste contenenti i plichi ministeriali, peraltro suggerita per le vie brevi dallo stesso Ministero, è stata determinata dalla necessità di fornire maggiori garanzie di anonimato ai candidati. Infatti:*

- *il plico contenente le prove di ammissione avrebbe potuto essere strappato al momento dell'apertura al punto da non consentirne il riutilizzo; in questo caso avrebbero dovuto essere aperti degli ulteriori plichi che avrebbero consentito alla Commissione di avere a disposizione il contenuto della prova di ammissione contrastando con il principio della segretezza dei test;*

- *la busta non poteva essere nuovamente sigillata lasciando pertanto la possibilità alla Commissione di leggere quanto riportato nella scheda anagrafica contrastando quindi il principio dell'anonimato dei candidati”* (cfr. nota Ateneo di Bologna in atti).

Si pensi che a Perugia viene perfino dato atto a verbale che la Commissione ha ripreso in mano quelle buste lacerate, divelte e comunque non sigillate per verificarne il numero.

Al termine della consegna, quando tutti i candidati hanno lasciato l'aula, il Comitato di Vigilanza, alla presenza del candidato estratto, procede dapprima al conteggio delle buste contenenti i moduli risposte riconsegnate dai concorrenti, riscontrandone in n. 35 corrispondente al numero dei candidati in aula, e, quindi, al conteggio delle buste dei plichi contenenti le schede anagrafiche, riscontrandone in n. 35 corrispondente al numero dei candidati in aula.

Le n. 35 buste contenenti i plichi anagrafici

E oltremodo scontato che fosse davvero troppo semplice vedere l'abbinamento.

2.2. Il G.A., in tali casi, ha duramente stigmatizzato la scelta delle Amministrazioni persino in ipotesi in cui c'era una busta chiusa a proteggere tali dati ma la stessa si era rivelata inidonea perché trasparente. Il G.A., innanzi alla possibilità della Commissione di verificare il contenuto della busta senza aprirla, ha stigmatizzato l'operato della Commissione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 luglio 2012, n. 2035, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3747/13).

In questo come in quel caso, non v'è dubbio che, *“dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto della scheda anagrafica, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012)”*.

Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che *“il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti”* (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).

Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l’anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d’accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

Sulla scorta di ciò va ribadito **“il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione”** (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).

Nel caso di specie la possibilità astratta – non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l’ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell’anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell’apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l’intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

“Appare, tra l’altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati” (T.A.R. Milano, cit.). Ma sul punto, ormai, è la Plenaria ad aver apposto il proprio sigillo.

3. MESSINA.

Messina, che ha dichiarato di aver avuto contatti con il Ministero che gli avrebbe consigliato l’introduzione di una terza busta, ha distribuito ai candidati tale supporto.

Sfortunatamente tale busta si rivelerà trasparente e basta sollevarla per leggere chiaramente il contenuto. L’Ateneo ha usato le buste che aveva in archivio senza badare alle caratteristiche delle stesse, alla grammatura ed al rivestimento interno.

Per un verso è confessato dall’Ateneo che l’anagrafica non può essere letta e svelata ed anzi è necessario proteggerla chiudendola in una busta, per altro verso l’accorgimento usato si dimostra inidoneo. Il fine dell’introduzione della busta, infatti, è rintracciabile, esclusivamente, nella necessità che l’abbinamento codice numerico - nome del candidato rimanga segreto sino alla correzione da parte del CINECA.

L’Ateneo è stato diffidato dal distruggere le buste così da consentire ogni verifica al Collegio. Una di queste è stata fornita e le caratteristiche della stessa sono state attestate dalla Ditta che le produce.

La trasparenza della busta, tuttavia, è stata fatta notare persino dai candidati che ne hanno chiesto la verbalizzazione. E’ verbalizzato, non contestato e fa fede fino a querela di falso, quindi, che le buste contenenti l’anagrafica consentivano di leggere l’abbinamento tra nome del candidato e codice segreto.

Anche il R.U.P., come può notarsi dal tenore della nota che svela l’intervento ministeriale, non nega affatto che tali buste siano inidonee e si limita a giustificarne l’adozione in ragione dei tempi ristretti a disposizione.

Come abbiamo potuto appurare con la ditta produttrice delle buste *“incriminate”*, il modello usato dall’Ateneo è ontologicamente inidoneo al fine per il quale è stato utilizzato in quanto privo di internografia. Solo grazie a tale accorgimento si ha la certezza di non poter sbirciare all’interno.



L'Ateneo, invece, ha utilizzato un modello di busta PIGNA 1870 MULTIMAIL formato 24,8 cm per 35 cm, di colore bianco, con chiusura streep adesiva a sacchetto, che NON è dotata di internografia e, come tale, inidonea a custodire fogli il cui contenuto non sia visibile in controluce.



L'Azienda produttrice, PIGNA, all'uopo interpellata, ha confermato che “tutti i nostri prodotti MULTIMAIL non sono dotati di internografia” (cfr. comunicazione del 17 giugno 2014).

All'Ateneo del Piemonte Orientale si è usata una busta Blasetti ma con internografia. A Pavia la busta era di colore marrone.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come chiarito con il precedente motivo di ricorso, presso gli Atenei in epigrafe (Messina in particolare), per un verso si è compreso che i commissari non potessero “toccare” e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco e di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all'interno.

A differenza di altre Università (Torino e Perugia tra quelle in epigrafe), inoltre, si è ommesso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ecco in che modo è stato fatto svolgere il concorso.

I concorrenti sono stati identificati all'ingresso ed hanno firmato l'**elenco di ingresso**.

Progr.	Nominativo (Codice Fiscale)	Nascita	Data	N. Posto	N. Test	N. Documento	Firma Entrata	Firma Uscita
1	ALBIA RAFFAELLA (LUBR198810241)	11-AGO-85				CF 45657666	Albia Raffaella	
2	BONDO GIUSEPPE MARIA (BNDGP85020118V)	08-APR-85				CF 35657672	Bondo Giuseppe Maria	
3	BONDI CHIARA (BNDCH85040518V)	08-APR-85				CF 35677715	Bondi Chiara	
4	BUSA CONCETTA (BSCCT89041188F)	14-AGO-81				CF 45677625	Busa Concetta	
5	CALDERONE GIUSEPPE (CLDRP85020418T)	09-AGO-85				CF 45330702	Calderone Giuseppe	
6	CAVO GIUSEPPE (CAVGP85030118V)	08-APR-85				CF 45673078	Cavo Giuseppe	
7	CALPANI SARA (CLPSP85080214J)	29-AGO-85				CF 45677687	Calpani Sara	
8	CARDULLO JESSICA (CLDLC85080718F)	17-AGO-85				CF 35677660	Cardullo Jessica	
9	CATALANO SIMONE (CLTAN85030314M)	03-APR-85				CF 45677715	Catalano Simone	
10	CHIRELSON GIUSEPPE (CHRS85080118T)	09-APR-85				CF 35677654	Chirelson Giuseppe	
11	CIPRIANO FEDERICA (CIPFC85080118V)	08-AGO-85				CF 35677637	Cipriano Federica	
12	D'ASOSTAG ANGELA ANNUNZIATA (DASN85040214E)	08-APR-85				CF 45677637	D'Asostag Angela Annunziata	
13	D'ALUI DORIS (DALDP85080118V)	29-AGO-85						
14	D'AMICO VALERIA (DAMVL85040118J)	03-APR-85				CF 33156733	D'Amico Valeria	
15	D'ATTONI SALVATORE (DATST85010118F)	11-APR-85				CF 35677637	D'Attoni Salvatore	
16	DE GIACOMO ALESSANDRO (DGIAS85080118V)	12-AGO-85				CF 35677637	De Giacomo Alessandro	
17	DE NARDI GIANLUIGI (DNAGL85080118V)	17-AGO-85				CF 35677637	De Nardi Gianluigi	

Dopo di che sono stati fatti accomodare ai propri posti assegnati.

Alle ore 11 è stato consegnato il plico ministeriale contenente tutta la documentazione di concorso (con sigillo MIUR) ed una seconda busta (sfondo verde) dell'Ateneo in epigrafe ove sigillare l'anagrafica.



Al segnale di inizio prova i candidati hanno compilato la scheda anagrafica e l'hanno chiusa nella seconda busta data dall'Ateneo (è il caso di Messina). In alcune sedi, invece, l'anagrafica è stata fatta inserire dentro il bustone MIUR già divelto dai candidati (Torino e Perugia).

FRONTE SCHEDA ANAGRAFICA

RETRO SCHEDA ANAGRAFICA



08MP42445

Prova unica di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Per l'ammissione all'esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il

- 1) Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella in maniera chiara e leggibile.
Ese.: [M][A][R][I][O]
- 2) Laddove fossero presenti più parole, lasciare una casella vuota per indicare lo spazio.
Ese.: [D][E] [R][I][O][S][I]

Dati anagrafici del candidato

Nome : D A V I D E

Cognome : C A N N A V I O

Data di Nascita: 14/03/1935

Luoogo di Nascita : C A T A N I A

Firma Daniela Comandis

Come può notarsi sul fronte della scheda vi sono le generalità e sul retro vi è il codice segreto.

Una volta sigillata l'anagrafica all'interno della busta fornita dall'Ateneo, ove questa non fosse trasparente e non idonea al fine per il quale era stata ideata si intende, i candidati sono diventati anonimi. Nessuno, come anticipato, potrà aprire questa busta anagrafica sino alla successiva fase di abbinamento post correzione.

Come ha prescritto il M.I.U.R., al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che Tizio avesse compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato a cui “fare il compito”.

Ecco la prescrizione del M.I.U.R.

ricorda infine che anche il materiale del candidato che abbandona l'aula va restituito. È fatto assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo

Ogni candidato ha ricevuto il plico, ha compilato la scheda anagrafica e dopo aver inserito i dati (propri o del proprio “compagno”) ha richiuso la busta in dotazione. Nessuno, lo imponeva il M.I.U.R., poteva riaprire quella busta e controllare quali generalità erano state indicate.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente ma anche in altre sedi avessero voluto portarsi dietro i "propri geni" per fare loro il compito nessuno, *ex lex specialis*, se ne sarebbe accorto.

Meglio, nessuno doveva accorgersene.

Non è forse un caso che i verbali di concorso non danno atto di nessun richiamo nei confronti dei candidati scoperti a collaborare tra loro per ottenere rispettivi benefici. Chi non era in grado di fare il proprio compito poteva, molto più semplicemente e senza alcun rischio, farselo fare da qualcun altro.

Ma come si poteva evitare di ledere l'anonimato controllando alla fine della prova la scheda anagrafica (come abbiamo sempre contestato che si potesse fare ottenendo ragione dal

MIUR proprio con le linee guida del 2014) e, nello stesso tempo, garantire il principio di certezza della paternità del compito?

Semplicissimo.

Dotando i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Ateneo con l'indicazione prestampata delle proprie generalità. Tale adesivo dovrà essere consegnato ai candidati all'inizio della prova e, dagli stessi, andrà inserito o attaccato nella scheda anagrafica.

Ove, quindi, non vi sia concordanza tra i dati contenuti nell'adesivo e la firma apposta dal candidato unitamente alle generalità indicate nella scheda anagrafica, il compito sarà annullato.

Altri Atenei (fra cui TORINO e PERUGIA), proprio su indicazione di questa difesa informalmente interpellata, hanno dotato i candidati di un adesivo con nome e cognome del partecipante che quest'ultimo aveva l'onere di attaccare alla scheda anagrafica così da dimostrare la concordanza con quanto dallo stesso vergato a mano.

Ecco l'estratto di uno degli Atenei che, sul punto, ha correttamente agito.

Si è quindi dato inizio all'identificazione dei candidati, che sono stati assegnati alle diverse aule in base all'età anagrafica. Al momento dell'identificazione, ciascun candidato ha ricevuto un foglio di istruzioni ed un'etichetta autoadesiva, recante, oltre alle generalità del candidato stesso, anche un codice alfanumerico personale, assegnatogli dal sistema informatico dell'Università.

Solo grazie a tale accorgimento l'anonimato è tutelato, perché nessun Commissario ha toccato la scheda anagrafica (l'adesivo è consegnato agli studenti all'inizio della prova e da essi apposto) e vi è la certezza che nessuno ha potuto svolgere il compito per qualche altro candidato senza alcuna possibilità di accertarne il gesto dolosamente compiuto. Ove, come nell'esempio che si riporta di altro Ateneo, la candidata Caruso avesse voluto indicare delle generalità diverse così da consegnare il compito per un altro soggetto, non avrebbe potuto farlo perché non avrebbe potuto attaccare l'adesivo di quest'altro soggetto ed il suo compito sarebbe stato annullato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda anagrafica

Università degli Studi di MILANO

L.M. in Medicina e Chirurgia
L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria



Prova unica di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Per l'ammissione all'esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il modulo sottostante seguendo questi criteri:

- 1) Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella in maniera chiara e leggibile.
Es.: MARIO
- 2) Laddove fossero presenti più parole, lasciare una casella vuota per indicare lo spazio.
Es.: DE ROSSI

Dati anagrafici del candidato

Nome : CHIARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cognome : CARUSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data di Nascita : 04/11/1995

Luolo di Nascita : PALERMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma Chiara Caruso

CARUSO CHIARA
04/11/1995



000000737R

L'effetto di tale modo di operare è che non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori di quelle prove e ciò non solo presso l'Ateneo in epigrafe (Messina) ma anche presso tutti gli Atenei ove si è provveduto ad agire con tali modalità. La presenza nel presente giudizio anche dell'Ateneo di Torino e di quello di Perugia che ha usato l'accorgimento dovuto non fa altro che confermare il vizio ed il rilievo generale dello stesso sull'intera procedura.

La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

1. Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E' confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della

selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava *“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

L'Ateneo, al contrario, confessa che *“non è previsto un verbale ad hoc per la consegna agli addetti i pacchi per il trasporto al CINECA”* (cfr. nota 17 giugno 2014, prot. n. 40601).

L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna *“di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova”* al *“responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali”*.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di aprile si

rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 2014 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione. Non v'è dubbio, dunque, che *“laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide”* (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

“L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *“anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta”* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *“oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *“per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall' esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali, ad esempio, la verbalizzazione da parte di una Commissione del concorso della presenza delle buste non idonee a segretare il contenuto dell'anagrafica.

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacché il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimento.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando *“aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza”* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. *“Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers”*. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: *“meet the intended purpose”* e che *“are appropriate for the intended test takers”*¹.

Si deducono tali fondamentali osservazioni dagli scritti della **Prof.ssa Monica Barni**², straordinario nell'Università di Siena ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di *“etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test”*. Il medesimo docente che, con **D.M. 7 agosto 2012**, è stato nominato dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.).

Mentre in America e nel mondo anglosassone³, ove i test vengono costruiti e sperimentati prima della somministrazione seguendo tutti i protocolli del caso, si sta seguendo una tendenza opposta all'uso di tali metodi di selezione e *“decine di college e università stanno riesaminando*

¹ <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a>

<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>

² BARNI M., Etica e politica della valutazione. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

³ <http://www.fairtest.org/>

le loro politiche di ammissione al fine di de-enfatizzare i punteggi dei test”, in Italia siamo all’anno zero.

I test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d’insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati. Sono anni che fuori d’Italia, ed in particolare nel mondo anglosassone, nel quale i test sono comunemente usati per decidere sulla vita delle persone a partire dall’età pre-scolare, si riflette sulla responsabilità di chi produce e valuta test e sui risvolti etici della professione del "tester". Ne sono un esempio chiaro i vari codici di etica e le linee guida per buone pratiche prodotti e adottati da tutti gli enti e le associazioni che si occupano di costruzione di test e di valutazione: dall’associazione degli psicologi, a quella del "language testing", la valutazione linguistica, solo per citarne alcuni.

Trattasi di elementi assolutamente necessari per comprendere se quel test rispetta “i parametri di scientificità, validità, affidabilità, equità richiesti” e se quindi i risultati che emergeranno saranno valutabili allo scopo.

Al di là se la **domanda X o Y** ove vi è un errore di traduzione dall’inglese all’italiano legato al ruolo di Cambridge, è correttamente o non correttamente formulata, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché è utile inserire quella domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso.

Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.

2. Nel 2012/2013, per la prima volta, è stata questa difesa a sollevare questo problema.

Proprio in quanto la critica sarà sembrata opportuna, da quest’anno, viene fuori il ruolo di Cambridge Assessment che, così si legge, ha avuto incarico di “sviluppare un sistema di selezione per l’ammissione ai corsi di studio delle Università italiane, mediante l’adozione di Test di ammissione progettati da Cambridge Assessment”. L’istituto ha elaborato i test. La commissione nominata dal Ministero li ha validati.

Ma tale validazione è totalmente inidonea rispetto ai fini dei protocolli internazionali.

La prova inconfutabile dell’idoneità di un test congegnato con tanta leggerezza è rappresentata dal fatto che il M.I.U.R., proprio perché il problema non se l’è mai posto, ha somministrato lo stesso test a Italiani, comunitari, uomini, donne, extracomunitari, cattolici, protestanti e islamici senza alcuna differenza tra sesso, razza, lingua e religione. Ma un test come quello che ci occupa è palesemente inidoneo a valutare congiuntamente e con lo stesso metro, senza discriminarli, tutti questi discenti. Trattasi di nozioni universalmente note ma che in Italia sembrano non essere mai giunte⁴.

3. Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell’oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l’analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali

⁴Si veda www.fairtest.org. Per una visione diametralmente opposta alla cultura dei test americani, peraltro adeguatamente testati e sperimentati negli obiettivi prima di essere somministrati, si veda Diana Laufenberg: Come imparare dagli errori (http://www.ted.com/talks/lang/en/diana_laufenberg_3_ways_to_teach.html), e, in particolare, in fondo al video ove la docente americana evidenzia come sarebbe impossibile raggiungere obiettivi educativi adeguati con la cultura dell’unica risposta esatta. Vd. anche minuto 6 e ss. ove si chiarisce l’erroneità di un sistema di valutazione e apprendimento figlio del test a risposta multipla nel quale si dice e si insegna ai discenti a non sbagliare mai.

caratteristiche qualitative, il test può essere “messo sul mercato” e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di item costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni item del test deve essere selezionato solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, **di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.**

Nel caso di specie ci domandiamo se e come tutte queste procedure siano state messe in atto e se sia stato verificato e dimostrato che gli item scelti e utilizzati: "meet the intended purpose" e che "are appropriate for the intended test takers". Ci domandiamo cioè se il Ministero abbia previsto alcuna cautela per verificare se il test da somministrare fosse idoneo allo scopo previsto dalla L. n. 264/99.

Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

Nell'Allegato A, contenente i “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie”, non solo vengono definiti in maniera assai vaga i contenuti del test, ma soprattutto non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

Eppure si tratta, come abbiamo visto sopra, delle fondamentali operazioni da compiere quando si costruiscono test “high stakes” di accesso.

Ad esempio, se si analizza la sezione relativa alla “Cultura generale e ragionamento logico”, così declinata:

“Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo”.

E se tali descrittori vengono comparati con gli item del test, le questioni che si pongono e che necessitano di una risposta documentata sono le seguenti:

in base a quale motivo e a quali considerazioni sono state selezionate tali conoscenze/competenze;

in che modo, con quali metodologie è stato verificato che sono queste le conoscenze/competenze necessarie ad uno studente per frequentare con successo i corsi di studio indicati;

come sono state definite e poi selezionate le conoscenze relative alla “cultura generale”;

come le competenze/conoscenze selezionate sono state operazionalizzate negli item;

come è stata verificata la validità, affidabilità e equità del test, se non è stata effettuata la sperimentazione degli item e non sono state messe in atto delle procedure per la loro validazione;

come è stato verificato il livello di difficoltà dei singoli item e il loro contributo allo scopo globale del test;

in base a quali criteri e procedure sono stati stabiliti i punteggi da attribuire agli item;

in base a quali criteri e procedure, soprattutto se non è stata effettuata nessuna sperimentazione e quindi in assenza di dati necessari a effettuare lo “standard setting”, è stato

definito il punto di taglio, cioè il punteggio in base al quale decidere il superamento/non superamento della prova e quindi l'accesso o il non accesso di un candidato al corso,

quali procedure, soprattutto in assenza di sperimentazione, sono state messe in atto dopo la somministrazione degli item per verificare la loro efficacia.

Dalla documentazione ministeriale, e in particolare dagli scarni verbali delle riunioni della Commissione non arrivano le necessarie risposte ai precedenti quesiti, miranti a verificare se il test somministrato sia in grado di “meet the purpose” per cui è stato costruito.

Dalla lettura dei verbali non emerge l'applicazione delle procedure richieste per la produzione di un buon test, valido per gli obiettivi prefissati e in grado di fornire risultati affidabili. Emerge che la validità del test è stata decretata solo dal giudizio insindacabile dei membri della Commissione, effettuando un'analisi di superficie, soggettiva, dipendente esclusivamente dalle proprie competenze nelle materie. In termini tecnici, i membri della Commissione hanno confidato solo nell'analisi sommaria della “face validity” del test, della loro apparenza esterna: sappiamo invece quanto questa sia fallace in quanto può portare alla selezione di item che non sono predittori affidabili delle competenze/conoscenze che si richiedono (v., fra gli altri, Davies et al., 1999: 59).

Non si evince dai verbali la messa in atto di nessun'altra verifica della validità e affidabilità del test. Considerata anche l'esiguità del tempo messo a disposizione della Commissione stessa per portare a termine tutte le operazioni, non sarebbe comunque stato possibile effettuare le procedure necessarie alla validazione del test.

Stupisce come alcuni dei componenti la commissione che, come si deduce dalla loro affiliazione istituzionale, dovrebbero essere ben competenti di testing, perché impegnati in centri di produzione di test, e quindi ben a conoscenza delle complesse procedure richieste, abbiamo potuto acconsentire al fatto che un compito così oneroso – e soprattutto con conseguenze così pesanti per il futuro dei candidati – potesse essere realizzato in modo efficace e equo in un lasso di tempo così limitato e abbiamo potuto accettare di realizzarlo in modo così superficiale.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio perché non si sono tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

Le superiori censure, in quanto incidenti sull'intero concorso, investono e travolgono anche la comminatoria di inidoneità di cui al D.M. n. 449 (art. 10) per tutti i ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233 e par. nn. 3672/11) e del C.G.A. e 4233/13) e del **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 466).

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA PROVA

Preso atto di tutti i vizi sopra esposti, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, “*a termini di stretto diritto*”, dovrebbe essere dichiarata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacché trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso abilitante universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi l'abilitazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal

senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, scavalcando il principio espresso chiarissimamente dal comma 1 dell'art. 34 della Costituzione, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuarli all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato e che le stesse sono state concepite nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457**; **T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, *“in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel

corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stato illegittimamente privata della possibilità di iscriversi al corso di laurea cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale**” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. “*sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile” (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

I ricorrenti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato *per tabulas* che la corretta formulazione dei quesiti in perizia avrebbe loro certamente consentito di colmare quel *gap* di un punti che, ad oggi, li vede esclusi.

In merito alla seconda voce di danno, “*sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile*” (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293; Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), rilevando *“che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione”* (ord. n. 6305/05) e *“che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito”* (ord. n. 351/06).

Si omette⁵, quindi, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il pacifico orientamento del giudice d'appello (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *“visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)”*).

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all'“*arbitro*” della competizione.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo ove i ricorrenti hanno sostenuto la prova (di prima opzione), al M.I.U.R. e al CINECA nei rispettivi domicili ex lege e presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti*

⁵ Anche con riguardo all'orientamento cautelare più recente di codesta Sezione *“ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso”* (Sez. III bis, 4 luglio 2014, n. 3062).

non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea" riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano *"al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione"* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la deliberazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere i ricorrenti al corso di laurea indicato quale prima opzione e specificato alla tabella A) del presente atto (o in subordine nelle deteriori) e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente deliberati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma Messina, 5 luglio 2014

Avv. Santi Delia



Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta

Avv. Santi Delia

